

CIRCOLARE N. 26/2004

---

## **Capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai correntisti ("anatocismo"): illegittimità**

---

© Copyright 2004 Acerbi & Associati®

**La prassi degli istituti di credito di procedere alla capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai correntisti sui prestiti effettuati dalle banche, procedendo invece a quella annuale sui depositi e conti correnti, è stata dichiarata definitivamente illegittima con la Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21095 del 4 novembre 2004.**

Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista devono considerarsi nulle anche se contratte prima del precedente orientamento giurisprudenziale che, nella primavera del 1999, ne ha negato l'uso. In sostanza, è da attribuire valore retroattivo all'inesistenza dell'uso normativo concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi. E' questa la sintesi della sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che ha bocciato definitivamente la pretesa delle banche e dell'Abi (Associazione Bancaria Italiana) di ribaltare le precedenti sentenze.

Fino al 1999 la norma contenuta nell'articolo 1283 del codice civile secondo cui, *"in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"*, era stata interpretata, dai giudici di legittimità e dalle banche, nel senso di poter attribuire alla locuzione "salvo gli usi contrari" una valenza, per così dire, negoziale. Gli istituti di credito capitalizzavano gli interessi trimestrali facendo leva sulle necessità dei correntisti che avevano accesso ad alcune operazioni bancarie soltanto "accettando" tale pratica.

Dopo il 1999 la Suprema Corte ha chiarito, con le sentenze n. 2374 e n. 3096, che gli usi a cui si riferisce la norma sono esclusivamente quelli normativi in senso tecnico. In altre parole, ha sancito la Cassazione, *"gli usi contrari, suscettibili di derogare al precetto dell'articolo 1283 codice civile, sono non i meri usi negoziali di cui all'articolo 1340 codice civile, ma esclusivamente i veri e propri usi normativi, di cui agli articoli 1 e 8 disp. prel. c.c., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo) ma giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico"*.

Tali decisioni, scaturite dopo un duro contenzioso dell'Adusbef (Associazione difesa utenti servizi bancari finanziari postali ed assicurativi) lungo 10 anni, hanno ritenute nulle le clausole bancarie anatocistiche "la cui stipulazione rispondesse a un uso meramente negoziale", dipendente, cioè, dalla volontà della banca. I clienti si erano così abituati all'illegitimità capitalizzazione non perché convinti che fosse conforme alle norme in materia, ma perché questa veniva **imposta** con l'inserimento nei moduli predisposti dagli istituti di credito, "in conformità con le direttive dell'Abi". Per di più la sottoscrizione di tali clausole era un presupposto "indefettibile per accedere ai servizi bancari".

Anche la Corte Costituzionale, su ricorso di Adusbef, con la sentenza n. 425/2000 sul D.Lgs. 4 agosto 1999 (cd. "Decreto salvabanche"), nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 (modifiche al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse il 21 ottobre 1999 dal Tribunale di Benevento, il 21 ed il 29 ottobre 1999 dal Giudice istruttore del Tribunale di Lecce, l'8 novembre 1999 dal Tribunale di Brindisi, il 10 dicembre 1999 dal Giudice istruttore del Tribunale di Lecce, il 9 dicembre 1999 dal Tribunale di Brindisi, aveva assestato un definito colpo all'anatocismo sia per l'ingiustificata disparità di trattamento, nei confronti dei clienti delle banche, nella fase anteriore al regime fissato con la delibera del CICR, tra la posizione debitoria verso la banca - con validità dell'anatocismo

trimestrale - e la posizione creditoria - con invalidità di tale anatocismo (r.o. n. 205 del 2000), che per l'irragionevole attribuzione di validità a clausole anatocistiche già riconosciute illecite dalla Corte di Cassazione con le sentenze 16 marzo 1999 n. 2374 e 30 marzo 1999 n. 1096 (r.o. n. 205 del 2000).

A fronte della citata sentenza n. 21095/2004, l'Abi ha comunicato la propria "presa d'atto" e l'intenzione, per il contenzioso già instaurato, di rispettare ovviamente l'esito della sentenza. D'altra parte l'Adusbef (che in questi anni è stata la principale protagonista del contenzioso sull'anatocismo con il sistema bancario), sostiene che la sentenza della Cassazione riapre la strada ad un vasto contenzioso.

La questione, ora, è quella del valore da assegnare all'ultima sentenza della Cassazione.

Per l'Adusbef le richieste di risarcimento potranno recedere sino al 1952, ma solo per i correntisti che avranno conservato la documentazione (ovvero dovrebbe essere verificata la possibilità di ottenere dalla banca un estratto conto anche di molti anni addietro).

Per tutti gli altri correntisti che hanno maturato il diritto in base alla sentenza, ma hanno smarrito gli estratti conto necessari a fondarne le pretese, i rimborsi potranno retrocedere solo fino al 1989 (i dieci anni precedenti la prima sentenza di nullità della Cassazione del 1999).

Considerazioni ancora più prudenziali, invece, vedrebbero applicabile il termine ordinario di prescrizione di dieci anni per la ripetizione dell'indebitato a partire dal 4 novembre 2004, data di deposito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione.

In questo ultimo caso, ne consegue che la richiesta di risarcimento riguarda solo i clienti che avevano tra le condizioni del proprio conto corrente una clausola anatocistica nel periodo compreso tra il 1994 ed il 2004. Di fatto, il periodo si dovrebbe ulteriormente restringere agli anni tra il 1994 ed il 1999 poiché dopo il 1999 la prassi di capitalizzazione trimestrale è stata sostanzialmente abbandonata.

In ogni caso, la sentenza produrrà effetti certi per chi ha già in corso un contenzioso con la propria banca, mentre per gli altri correntisti interessati dovrà essere proposta una causa individuale.

---

Alleghiamo di seguito il testo contenente la richiesta alla banca del rimborso degli interessi anatocistici illegittimamente applicati; il testo della presente richiesta è stato tratto dal sito della Adusbef (libera associazione di utenti e consumatori) – [www.adusbef.it](http://www.adusbef.it) – e ne prevede l'associazione alla stessa anche ai fini di una eventuale assistenza in sede contenziosa (per informazioni al riguardo si veda il sito dell'associazione).

Naturalmente la richiesta di rimborso può essere presentata autonomamente e/o con l'assistenza di un proprio legale.

---

Lettera Raccomandata

Spett.le BANCA \_\_\_\_\_

DIREZIONE GENERALE

Via / P.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

Lettera semplice

Spett.le BANCA D'ITALIA - UFFICIO VIGILANZA

Via Nazionale n. 91

(00184) ROMA

Lettera semplice  
Spett.le ADUSBEP Onlus  
Via Farini n. 62  
(00185) ROMA

**Oggetto: contratto apertura di credito con scoperto di conto corrente n° \_\_\_\_\_, acceso in data \_\_\_\_\_ presso la Filiale di \_\_\_\_\_-  
Ripetizione degli interessi anatocistici (capitalizzati trimestralmente) ed altre indebite competenze.**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, con telefono n. \_\_\_\_\_, con posta elettronica \_\_\_\_\_, anche nella qualità di associato ad ADUSBEP (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Postali Assicurativi), con sede in Roma alla Via Farini n. 62, nella persona del Presidente Dott. Elio LANNUTTI, espongo quanto segue:

**1)** tra il Vs. Spett.le istituto di credito e il sottoscritto è stato stipulato un contratto di apertura di credito con scoperto in conto corrente, indicato in oggetto, nel quale sono confluite anche altre competenze di rapporti accessori;

**2)** il Vs. Istituto, dall'accensione del rapporto sino ad oggi, ha capitalizzato, tra l'altro, interessi (ultralegali, commissioni e competenze varie) in aperta violazione della norma imperativa di cui all'art. **1283 c.c.** (ma anche gli artt. **1346 e 1418<sup>2</sup> c.c.**), nonostante che le sentenze della Corte di Cassazione del marzo del 1999 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000 (che ha visto ADUSBEP coinvolta in prima persona con il proprio associato Miglietta P., rappresentato dal Vicepresidente Avv. Antonio Tanza) avessero sancito la nullità della occulta pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell'interesse;

**3)** la **Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004**, ponendo fine alle infondate aspettative degli Istituti bancari, ha definitivamente sancito che la trimestralizzazione degli interessi, imposta fin dall'emanazione delle prime norme bancarie uniformi (1952) dal sistema bancario sui conti affidati è illegittima fin dalla sua prima applicazione.

Tutto ciò premesso,

- 1) si invita e diffida il Vs. istituto a restituire tempestivamente tutte le somme illegittimamente trattenute dall'inizio del rapporto bancario sino ad oggi (decorrendo la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell'indebito solo dalla data di eventuale chiusura del rapporto) entro e non oltre a giorni quindici dalla ricezione della presente, dovendo in caso di silenzio o dissenso recuperare l'indebito seguendo la via contenziosa;
- 2) si invita e diffida la Banca d'Italia, che già avrebbe dovuto attivarsi per evitare la formazione di un cartello bancario in aperta violazione di una norma imperativa del nostro ordinamento, ad attivarsi e vigilare affinché le banche che prevedevano nei loro moduli contrattuali l'anatocismo (cioè tutte) restituiscano il maltolto senza costringere l'utente a rivolgersi alla Magistratura. Si invia la presente ad ADUSBEP affinché curi le ragioni dell'esponente e per controllare il contenuto della risposta che la Banca andrà a fornire.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_